



**REGIONE PUGLIA**  
**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**ADUNANZA DEL** \_\_\_\_\_ **31 luglio 2001**

**N. 78** Reg. deliberazioni

**OGGETTO:** Legge regionale "Istituzione dell' Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)"

L'anno duemilauno, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 9,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

**CONSIGLIO REGIONALE**

sotto la Presidenza del sig. Mario De Cristofaro

Vice presidenti i sigg. Vito Leonardo Aloisi

Consiglieri segretari i sigg. Simone Brizio

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ALOISI Vito Leonardo	si		31) MARINO Leonardo	si	
2) AMODIO Felice	si		32) MARINOTTI Giuseppe	si	
3) ATTANASIO Tommaso	si		33) MARMO Nicola		si
4) BALDASSARRE Raffaele	si		34) MAZZARACCHIO Salvatore	si	
5) BALDUCCI Enrico	si		35) MELE Cosimo	si	
6) BELARDI Raffaele	si		36) MINCUZZI Mattia		si
7) BRIZIO Simone	si		37) MINEO Luciano	si	
8) CAMILLI Fabrizio	si		38) ORLANDO Vito	si	
9) CARRIERI Mario	si		39) PALESE Rocco	si	
10) CARROZZO Gaetano	si		40) PELILLO Michele	si	
11) CERA Angelo		si	41) PEPE Pietro	si	
12) CONGEDO Saverio	si		42) PEZZUTO Marco	si	
13) COPERTINO Giovanni	si		43) PIROLO Francesco	si	
14) CRASTOLLA Danilo		si	44) PISICCHIO Alfonsino		si
15) D'AMBROSIO Luigi	si		45) POTI' Vittorio		si
16) DE CRISTOFARO Mario	si		46) ROLLO Marcello	si	
17) DIPIETRANGELO Carmine		si	47) RUOCCO Roberto	si	
18) FITTO Raffaele	si		48) RUSSO Enzo	si	
19) FRANZOSO Pietro	si		49) SACCOMANNO Michele	si	
20) FRISULLO Alessandro	si		50) SALINARI Donato	si	
21) GRECO Salvatore	si		51) SANNICANDRO Arcangelo	si	
22) LOIZZO Mario	si		52) SANNICANDRO Emanuele	si	
23) LOMELO Domenico	si		53) SANTANIELLO Enrico	si	
24) LOPERFIDO Luigi	si		54) SILVESTRI Andrea	si	
25) LOSAPPIO Michele		si	55) SILVESTRIS Sergio	si	
26) LOSPINUSO Pietro	si		56) TARQUINIO Lucio	si	
27) MADARO Carlo		si	57) TEDESCO Alberto	si	
28) MAFFIONE Leonardo		si	58) TUNDO Roberto	si	
29) MAGARELLI Pantaleo	si		59) VALENTE Giovanni	si	
30) MANIGLIO Antonio	si		60) VENTRICELLI Michele		si

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento in discussione è il disegno di legge "Istituzione Agenzia regionale sanitaria pugliese".

A norma dell'art. 11 del Regolamento interno del Consiglio, dà la parola al cons. D'Ambrosio Lettieri, il quale svolge la relazione in sostituzione del cons. Silvestris, relatore designato dalla III Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale (durante la quale si registra la sostituzione alla Presidenza del Presidente De Cristofaro con il Vice Preside Aloisi).

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

## IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi (è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista), espressi e accertati per alzata di mano,

## DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il cons. Loperfido chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con 32 voti favorevoli e l'astensione dei Gruppi

DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi (è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

**F.to** (Mario De Cristofaro)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

**F.to** (Vito Leonardo Aloisi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

**F.to** (Simone Brizio)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

**F.to** (Renato Guaccero)



Consiglio Regionale  
della Puglia

**LEGGE REGIONALE**

“Istituzione dell’Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)”

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1  
(Agenzia regionale sanitaria)

1. Nella Regione Puglia è istituita, quale Azienda della Regione dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile, l’Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARES.
2. L’ARES è Azienda strumentale della Regione, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con compiti di supporto tecnico-operativo per la programmazione sanitaria regionale, per il controllo di gestione e conseguente monitoraggio dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale (SSR), per la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi sanitari.
3. L’ARES è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore alla sanità, con la quale, oltre alla scelta del primo Direttore generale, sono anche fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto.



## Consiglio Regionale della Puglia

### 4. L'ARES ha sede in Bari.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

### Art.2 (Compiti)

#### 1. L'ARES:

- a) collabora alla elaborazione delle proposte per la predisposizione del Piano sanitario regionale (PSR);
- b) elabora la relazione annuale, da trasmettere all'Agenzia sanitaria per i servizi sanitari regionali presso il Ministero della sanità, alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessore alla sanità e alla Commissione consiliare competente per materia, in ordine allo stato di attuazione del PSR vigente, sui risultati di gestione del SSR e sugli orientamenti delle risorse per l'anno successivo;
- c) fornisce il supporto tecnico alla Regione per l'elaborazione dei principi e dei criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- d) collabora con l'Osservatorio epidemiologico regionale per la valutazione dei bisogni di salute e della offerta relativi ai servizi sanitari necessari;
- e) elabora le direttive di organizzazione, di programmazione strategica, di pianificazione delle attività, di vigilanza e controllo delle Aziende USL ed Enti del SSR per la valutazione dei risultati conseguiti che saranno proposte alla Giunta regionale dall'Assessore alla sanità;
- f) elabora le proposte per la Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore alla sanità, ai fini dell'adozione o della revisione della disciplina regionale nelle materie e per le fattispecie previste dal d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ai fini dei rapporti e dell'integrazione con le Università degli studi;
- g) fornisce la necessaria assistenza alle Aziende sanitarie e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;
- h) determina i criteri e i parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate e relaziona circa il livello dei costi e dei ricavi, nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda;



## Consiglio Regionale della Puglia

- i) fornisce alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore alla sanità, gli elementi necessari per le autorizzazioni, gli accreditamenti e gli accordi di cui, rispettivamente, agli articoli 8 ter, 8 quater e 8 quinquies del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonché per la definizione delle funzioni assistenziali da remunerare a costo standard;
  - j) esprime parere sui programmi di sperimentazione ex articolo 9 bis del d. lgs. 502/1992 e fornisce supporto tecnico per la elaborazione dei programmi di cui all'articolo 19 ter, comma 2;
  - k) definisce indirizzi per l'organizzazione delle attività e del lavoro nelle strutture territoriali e ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali, anche ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e della formazione dei piani periodici di assunzione di personale;
  - l) coordina le iniziative per la omogenea applicazione degli istituti normo-economici dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle Aziende sanitarie della Regione, anche con riferimento a obiettivi di allineamento dei tempi di applicazione degli stessi;
  - m) svolge funzioni di proposta, supporto e consulenza, di informazione e promozione culturale nell'ambito dei programmi di prevenzione previsti dai piani sanitari nazionale e regionale;
  - n) svolge attività di raccolta e di tenuta di documentazione, di osservazione e monitoraggio, di rilevazione, di studio e ricerca, nonché di pubblicazione di documenti e opuscoli, garantendo l'accessibilità ai dati;
  - o) gestisce centralmente, per conto delle Aziende sanitarie, segmenti di attività con ricaduta omogenea sull'intero territorio regionale (educazione sanitaria, prevenzione, formazione, organizzazione e politiche del personale) su delega dell'Assessore alla sanità nonché centri di acquisto a livello regionale su mandato dell'Assessore alla sanità;
  - p) in relazione all'attuazione degli articoli 16 e seguenti. del d. lgs 502/1992 e successive modificazioni, collabora alla predisposizione dei programmi regionali per la formazione continua nonché alla organizzazione e attivazione, anche a livello interregionale, dei corsi;
  - q) elabora direttive per la realizzazione del modello dipartimentale di organizzazione e gestione delle Aziende sanitarie regionali che saranno proposte alla Giunta regionale dall'Assessore alla sanità;
  - r) fornisce alla Regione supporto tecnico per la definizione dei criteri preventivi ai fini della valutazione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie;
  - s) per le funzioni di pianificazione, programmazione e realizzazione delle attività descritte nel presente comma, l'ARES può avvalersi del parere consultivo e gratuito degli Ordini e Collegi rappresentativi delle professioni sanitarie.
2. L'ARES può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate a enti pubblici, aziende e organizzazioni private.
  3. Le attività previste dal comma 2 si esplicano attraverso interventi e iniziative formative e informative, gestione di banche dati, gestione di centri di documentazione



## Consiglio Regionale della Puglia

multimediali, realizzazione di indagini e inchieste, produzione di materiale educativo e informativo.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

### Art.3

(Accordi di programma)

1. L'ARES realizza la propria attività anche mediante la partecipazione ad accordi di programma, promossi con enti pubblici o privati, riguardanti materie di propria competenza.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

### Art.4

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'ARES:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio sindacale.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

### Art.5

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, adottata su proposta dell'Assessore alla sanità.



## Consiglio Regionale della Puglia

Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione/organizzazione e gestione dei servizi sanitari e in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea;
- attività di direzione in Aziende sanitarie di medie o grandi dimensioni svolta per almeno sette anni nel corso degli ultimi dieci anni.

2. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le incompatibilità previste per i Direttori generali delle Aziende sanitarie.

3. L'incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevederà modalità per l'espletamento di tale servizio ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.

4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'ARES, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.

5. Al Direttore generale compete un trattamento economico, fissato dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende USL.

6. La nomina a Direttore generale dei dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il loro collocamento in aspettativa presso le amministrazioni di provenienza, con le modalità e nei termini previsti, per i Direttori generali delle Aziende sanitarie, dall'articolo 3, comma 11, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

7. In caso di cessazione dell'incarico del Direttore generale, ne assume le funzioni il Direttore di Area più anziano di età, sino alla nomina di un altro Direttore generale, da disporsi, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, entro trenta giorni dalla cessazione.

8. In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale può nominare il Direttore generale tra gli esperti inclusi negli elenchi predisposti per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie locali.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)





## Consiglio Regionale della Puglia

### Art. 6 (Il Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, tra coloro che sono iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza quale revisore in Aziende sanitarie pubbliche.
2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia.
3. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età.
4. I Sindaci durano in carica quattro anni e sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto dalla normativa per le Aziende sanitarie.
5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARES provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni sull'attività svolta.
6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute ordinarie.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

### Art. 7 (Atto aziendale di organizzazione e funzionamento)

1. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'ARES sono disciplinati dall'atto aziendale adottato dal Direttore generale e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità.
2. L'atto aziendale definisce le norme di contabilità dell'ARES in analogia a quelle di contabilità economico-patrimoniale previste per le Aziende sanitarie. I risultati di gestione sono rilevati nel bilancio annuale di esercizio. Al bilancio annuale di esercizio



## Consiglio Regionale della Puglia

è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio e intervento.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

### Art. 8

#### (Organizzazione dell'Agenzia)

1. Il Direttore generale organizza l'Agenzia in Aree di direzione, nonché in Servizi di supporto.
2. Le Aree di direzione sono individuate con riferimento a:
  - a) livelli di assistenza, programmazione sanitaria strategica, autorizzazioni e accreditamenti, monitoraggio delle attività e controllo sulla qualità;
  - b) processo di aziendalizzazione e di sviluppo dell'organizzazione sanitaria e gestionale, verifica e controllo dei bilanci, politica degli investimenti, supporto tecnico nel controllo direzionale e di gestione.
  - c) metodiche di organizzazione, formazione e gestione delle risorse umane nelle Aziende ed Enti del SSR.
3. A ciascuna delle suddette Aree è preposto un Dirigente responsabile, nominato dal Direttore generale, scelto fra persone in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia e/o in discipline giuridiche ed economiche, di provata esperienza e competenza nelle materie individuate per ciascuna Area da dirigere e assunto con contratto di diritto privato ovvero comandato dalla Regione o da Aziende sanitarie o da altri Enti pubblici.
4. Sono previsti Servizi di supporto, nel numero massimo di sei, i quali, oltre all'assolvimento dei compiti connessi all'attività del Direttore generale e delle Aree, svolgono le attività interne inerenti al sistema informativo, alle risorse umane e alla formazione, nonché al controllo di gestione e all'amministrazione dell'Agenzia.
5. Il Direttore generale, con propri provvedimenti, conferisce gli incarichi di responsabilità dei Servizi di supporto.
6. La risoluzione dei rapporti di lavoro dei Direttori responsabili delle Aree è disposta dal Direttore generale, per giustificati motivi.



## Consiglio Regionale della Puglia

7. L'acquisto di beni mobili e di attrezzature, nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico del bilancio dell'ARES.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

### Art.9 (Personale)

1. L'ARES, oltre che di quello direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato dalla Regione e da Aziende sanitarie e da altri Enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero contrattualizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 septies e 15 opties del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni, con riferimento a specifiche professionalità e competenze fissate dall'atto aziendale di organizzazione e funzionamento.

2. L'organico di personale dell'Agenzia sanitaria può raggiungere la misura massima di trenta unità.

3. L'ARES può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

### Art. 10 (Controlli e vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita il controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle Aziende sanitarie regionali, sui seguenti atti dell'Agenzia:

- a) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
- b) disciplina di contabilità e dei contratti;
- c) bilancio preventivo economico, budget generale e bilancio d'esercizio;
- d) affidamento del servizio di tesoreria;
- e) alienazione e acquisto di immobili;
- f) assunzione di prestiti e di mutui;



Consiglio Regionale  
della Puglia

g) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni.

2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'ARES in relazione alle materie e competenze di cui all'articolo 2.

3. La Giunta regionale, accertato dall'esame del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 7, comma 2, il mancato conseguimento, per due esercizi finanziari consecutivi, dell'equilibrio economico, rimuove il Direttore generale ai sensi dell'articolo 5, comma 7 e procede alla contestuale nomina di un altro Direttore generale con prioritario compito di approvazione di un piano, anche pluriennale, di riequilibrio economico, compatibile con le risorse finanziarie i bilanci degli anni considerati dal piano di recupero.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

Art. 11  
(Finanziamento)

1. La dotazione finanziaria dell'ARES è determinata da:
  - a) apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al programma di attività assegnato;
  - b) proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;
  - c) donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;
  - d) finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza dell'ARES.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

Art. 12  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, lettera a), della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2001, del capitolo 742005 epigrafato "Spese di funzionamento dell'ARES".



Consiglio Regionale  
della Puglia

2. Per l'esercizio 2001 il suddetto capitolo è dotato di uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 2 miliardi mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa del capitolo 742000 epigrafato "Trasferimenti e/o spese per interventi da finanziare con quota del FSN accantonate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (legge 833/78)" da lire 638 miliardi a lire 636 miliardi.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà a definire lo stanziamento, in relazione al programma di attività assegnato, in sede di redazione della legge annuale di bilancio.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

Art. 13  
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti, in quanto compatibili, relative alle Aziende del SSN e alle Aziende strumentali della Regione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, Socialisti autonomisti, PPI, Partito dei comunisti italiani, I democratici e Verdi - è assente dall'Aula il Gruppo Partito Rifondazione comunista)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
*F.to* (Mario De Cristofaro)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
*F.to* (Vito Leonardo Aloisi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
*F.to* (Simone Brizio)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
*F.to* (Renato Guaccero)